

STATUTO

FALESIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACI CASTELLO CT VIA A. DA
MESSINA 93

Numero REA: CT - 350258

Codice fiscale: 05200390879

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-01-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto in data	
	25.01.2017 n. 30236 di raccolta	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Aci Casteelo la Società	
	cooperativa denominata "FALESIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, trasferire o sopprimere con	
	delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma	
	associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche	

	avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	In attuazione dello scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, tenuto conto dei requisiti e degli	
	interessi dei soci alla partecipazione ai vantaggi	
	mutualistici come più oltre determinati, la cooperativa	
	intende svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 1,	
	lettera b) della legge n.381/1991 finalizzate all'inserimento	
	lavorativo delle persone svantaggiate e all'integrazione	
	lavorativa delle fasce di soggetti svantaggiati come definiti	
	tali dall'art. 4 della suddetta legge ai sensi della circolare	
	8 novembre 1996 n.153 del Ministero del lavoro.	
	La Società si propone di realizzare gli scopi seguenti:	
	ottenere la concessione di terreni da parte di Pubbliche	
	Amministrazioni nonché di privati o di Enti, a norma delle	
	leggi vigenti; esercitare l'allevamento lombrichi, di lumache	
	e di anellidi in genere destinati alla lavorazione di	
	compostaggio per lo sviluppo di concimi naturali; esercitare	

	la produzione in serra di fiori, piante ed ortaggi; compiere	
	tutte le operazioni inerenti alla coltivazioni in serra;	
	istituire vivai, curare la produzione e la commercializzazione	
	dei prodotti del suolo e per il suolo; Acquistare terreni per	
	l'esercizio delle attività di cui al presente oggetto sociale,	
	acquistare e distribuire generi di consumo di ogni specie	
	creando spacci di vendita, prendere in affitto terreni (per un	
	tempo non superiore alla durata della Società) sia al fine di	
	realizzare dimensioni aziendali economicamente stabili, specie	
	in mancanza di sufficienti adesioni dei proprietari dei fondi	
	circostanti, assumere i lavori di sterro, la costruzione di	
	strade di canali, di case ed altro occorrente per il	
	miglioramento e la trasformazione dei terreni; gestire gli	
	impianti e le opere costruite a totale carico della Regione	
	Siciliana e dello Stato, per la conservazione, la	
	manipolazione e la selezione dei prodotti agricoli; acquistare	
	concimi chimici; favorire ed incrementare la meccanizzazione	
	agricola costituendo un apposito parco di macchine agricole ed	
	automezzi di proprietà della Società; aderire a consorzi tra	
	produttori ed allevatori. Acquisire appalti pubblici e privati	
	per la realizzazione di parchi, riserve, forestazione,	
	rimboschimenti, verde urbano, nonché per la costituzione di	
	impianti ed attrezzature sportive e quanto altro anche se non	
	espressamente indicato sia connesso con l'attività e la	
	realizzazione di cui al presente oggetto sociale.	

	La società ha inoltre per oggetto l'esercizio dell'attività di	
	triturazione di materiale derivante da materiali vegetali e di	
	risulta da giardinaggio come tronchi, stralci, fogliame,	
	sterpaglie, ramaglie, sia in proprio, sia per conto terzi, in	
	particolare, con la successiva lavorazione dei materiali	
	triturati per il ricavo di compost e cippato a sua volta	
	rivenduto per la coltivazione o per la creazione di bio-	
	energie, compreso tutto ciò inerente all'attività stessa .	
	La società potrà inoltre svolgere le seguenti attività:	
	a) Istituire, costruire, acquistare o affittare strutture	
	ricettive, attrezzature ed impianti atti al conseguimento	
	degli scopi sociali;	
	b) Provvedere alla istituzione e l'esercizio in conto gestione	
	di pensionati, collegi, alberghi, ostelli, case di riposo,	
	case per ferie, aziende agrituristiche, campeggi, piazzole di	
	sosta per roulotte e caravan, di case per foresteria e di	
	strutture ricettive in genere, nonché di mense, ritrovi, bar,	
	chioschi, discoteche, pub, lidi balneari;	
	c) Svolgere attività di ristorazione e somministrazione	
	pasti;	
	d) Gestire attività di noleggio di natanti e/o di	
	imbarcazioni da diporto, svolgere attività di supporto alla	
	nautica da diporto inclusa l'assistenza ed il rimessaggio;	
	e) Provvedere alla promozione, organizzazione e allestimento	
	di mostre artigianali, fiere, congressi, manifestazioni	

	sportive e culturali;	
	f)Gestire servizi e beni di pubblica utilità per conto di	
	enti pubblici e privati;	
	g)Gestione di parchi pubblici e privati.	
	La società ha in più per oggetto l'esercizio dell'attività	
	edilizia nel modo più ampio e generale, sia in proprio, sia	
	per conto terzi, in particolare, in via esemplificativa e non	
	tassativa: l'acquisto, la vendita, la permuta di suoli	
	edificatori, di fabbricati da demolire, ricostruire,	
	ristrutturare, modificare; la realizzazione, con conferimento	
	dell'appalto e comunque della gestione a terzi e/o con	
	gestione diretta o con forme miste, di costruzioni, loro parti	
	ed accessori e comunque di opere edili ad uso civile,	
	commerciale, agricolo, artigianale ed industriale;	
	l'esecuzione di lavori di restauro, recupero, risanamento,	
	manutenzione ordinaria e straordinaria, sistemazione e	
	finitura di fabbricati, edifici pubblici e privati e loro	
	parti ed accessori, opere pubbliche destinate a servizio del	
	pubblico; l'esecuzione di lavori di scavo e movimentazione	
	terra, la demolizione di fabbricati ed opere.	
	La realizzazione, la riparazione, la manutenzione di opere di	
	urbanizzazione primaria e secondaria e di opere di	
	urbanizzazione per aree destinate alla costruzione di opere	
	pubbliche, anche monumentali; l'esecuzione di opere speciali	
	in cemento armato; l'urbanizzazione e la lottizzazione di aree	

	edificabili, l'acquisto, la vendita e comunque il commercio di	
	materiali e prodotti per l'edilizia e di materiali inerti;	
	- l'attività immobiliare in genere e in particolare, in via	
	esemplificativa e non tassativa, l'acquisto, la vendita, la	
	rivendita, la permuta, il trasferimento a qualsiasi titolo, la	
	costruzione, la ristrutturazione, la locazione-conduzione di	
	beni immobili di qualsiasi tipo, urbani e rustici, civili,	
	commerciali ed industriali, nonche' la costituzione di	
	qualsiasi diritto sugli stessi, la gestione di immobili di	
	proprietà sociale; l'acquisizione di immobili in locazione	
	finanziaria od in qualsiasi altra forma (con patto di	
	riservato dominio o leasing);	
	- l'esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione di	
	opere, idrauliche quali acquedotti, fognature impianti di	
	irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, di	
	impianti elettrici ed impianti idro-termo-sanitari, impianti	
	tecnologici, termici, idrici, igienico-sanitari, frigoriferi,	
	di condizionamento, elettrici, elettronici, telefonici,	
	antincendio, domotica e di allarme sonoro ed a mezzo sistemi	
	di teletrasmissione video, ascensori, montacarichi, impianti	
	eolici, fotovoltaici, solari e geotermici;	
	- la vendita, la locazione di macchinari, attrezzature e beni	
	mobili inerenti il settore dell'edilizia in generale,	
	registrati e non registrati, con o senza manovratore;	
	- servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, anche	

	integrata attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica	
	servizi di consulenza tecnica e scientifica, studi e progetti	
	di fattibilità, ottimizzazione della viabilità stradale;	
	- la progettazione e la realizzazione mediante appalti diretti	
	e/o da affidare a terzi di opere edili, stradali, ferroviarie	
	di qualsiasi genere, siano esse pubbliche e/o private ed ogni	
	altra attività connessa e dipendente. La Società, per il	
	perseguimento dello scopo sociale, si riserva la possibilità	
	di operare in veste di E.S.CO. (Energy Service COmpany)	
	secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea	
	ovvero di società di servizi energetici, promuovere	
	l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche	
	del T.P.F. (third party financing) per ottenere la	
	compressione della domanda energetica e la riduzione	
	delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i	
	clienti, promuovere, anche mediante corsi di formazione	
	specialistici, la creazione e formazione di professionalità	
	nuove nel settore del risparmio energetico, e tutelare le	
	capacità occupazionali nel settore a favore preferibilmente di	
	aziende industriali.	
	La società potrà inoltre svolgere le seguenti attività :	
	a) gestire servizi di pubblica utilità per conto di Enti	
	Pubblici e privati;	
	b) gestire parcheggi pubblici e privati;	
	c) espletare attività di spazzamento, pulizia e servizi	

	ecologici per enti pubblici e privati.	
	d) compiere ogni azione mutualistica e realizzare la scelta di	
	tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;	
	e) usufruire di contributi, finanziamenti agevolati e di tutte	
	le provvidenze in genere, Statali, regionali, comunitarie e di	
	ogni altro Ente;	
	f) stipulare convenzioni con enti locali (Comuni, Comunità	
	montane, Provincia, Regione, Ecc.) o con Enti pubblici morali	
	e privati;	
	g) assumere partecipazioni in altre società o imprese, inclusi	
	consorzi, aventi scopi analoghi, affini e/o complementari ai	
	propri. La società potrà anche aderire ad un gruppo	
	cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del	
	codice civile.	
	La società potrà inoltre svolgere le seguenti attività :	
	- Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di	
	sistemi volti al risparmio energetico di edifici pubblici,	
	privati, ad uso civile ed industriale, impianti e reti di	
	teleriscaldamento e cogenerazione con fonti fossili e	
	rinnovabili.	
	- La società segue attività di noleggio e autorivendita di	
	mezzi propri attrezzature e macchinari per i lavori edili e di	
	genio civile, ivi compresi il montaggio e l'assemblaggio	
	presso i cantieri, la manutenzione e la vendita di	
	attrezzature.	

	- La ricerca, la consulenza, la progettazione, la	
	distribuzione, la commercializzazione, la gestione di	
	componenti, apparati, sistemi e impianti per la produzione,	
	distribuzione e commercializzazione di energia in tutte le sue	
	forme, il tutto nei limiti di quanto consentito dalla	
	legislazione tempo per tempo vigente.	
	- L'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e	
	di istruzioni relativi alle suddette attività anche attraverso	
	convenzioni con enti pubblici.	
	- Progettazione, realizzazione e fornitura di servizi a rete	
	pubblica quali acqua, gas, illuminazione e telecomunicazioni.	
	La gestione integrata delle risorse idriche nella fase di	
	captazione, adduzione, distribuzione, depurazione e	
	trattamento delle acque.	
	- Progettazione, realizzazione, gestione in conto proprio e	
	per conto terzi di piattaforme ed isole ecologiche pubbliche e	
	private per la raccolta di rifiuti solidi urbani e materiali	
	RAEE e loro smaltimento nel rispetto al Decreto RAEE :	
	messa in sicurezza o bonifica, ovvero asportazione dei	
	componenti pericolosi;	
	- smontaggio dei sotto-assiemi e separazione preliminare dei	
	materiali;	
	- lavorazione meccanica per il recupero dei materiali.	
	Ove necessario, ai sensi di legge, la società si avvarrà di	
	professionisti abilitati da essa incaricati, i quali	

	opereranno sotto la loro diretta responsabilità.	
	La Società potrà svolgere altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, e compiere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale,	
	commerciale e finanziarie necessarie ed utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali. La Società può ricevere	
	prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e	
	dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività	
	sono definite con apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado	
	di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che secondo la	
	valutazione dell'organo amministrativo, esercitano in proprio	
	imprese che si trovino, in relazione alla dimensioni, alla	
	tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con	
	l'attività svolta dalla cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	

	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che in	
	possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto,	
	devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in	
	modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito	
	regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato .	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile .	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	

	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati	
	raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente	
	inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione (o inserimento) fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	

	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a)l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b)l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c)l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai	
	limiti di legge;	
	d)la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e)la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli artt. 42 e seguenti	
	del presente statuto.	

	Se trattasi di persona giuridica, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), c), d) ed e), relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	

	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a)al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	-del capitale sottoscritto;	
	-della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	-del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo amministrativo;	
	b)all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa	
	di morte o fallimento, se il socio è una persona fisica, per	

	scioglimento, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,	
	recesso ed esclusione, quando si tratta di persona giuridica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, L'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 42 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	

	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a)che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b)che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro di cui al CCNL di	
	riferimento, richiamato nel regolamento interno redatto ai	
	sensi dell'art. 6 della legge 142/01;	
	c)che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d)che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali,, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e)che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	

	f)che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso	
	imprese private o pubbliche, senza l'esplicita	
	autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	g)che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente	
	la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;	
	h)che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni	
	di legge o della sana cooperazione.	
	Nei casi indicati alle lettere b), c) e d) il socio	
	inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera	
	raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver	
	luogo solo trascorso 30 giorni dal detto invito e semprechè il	
	socio si mantenga inadempiente.	
	Il socio potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 42 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	

	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 42 e	
	seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c),	
	la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente versato e	
	rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	

	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino	
	gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	

	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 .	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	

	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di €. 500,00 .	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a	
	10.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	manca, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	

	c)il termine minimo di durata del conferimento;	
	d)i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo	
	restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al	
	dividendo previsto per i soci operatori;	
	e)i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori,	
	ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	operatori, sono attribuiti come segue, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti:	
	1 voto fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	2 voti oltre 50.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	3 voti oltre 100.000,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di	
	un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per	
	legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	

	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	QUOTE DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 21 (Quote di partecipazione cooperativa)	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere quote di	

	partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente	
	liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella	
	ripartizione degli utili.	
	Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle	
	riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il	
	Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di € 258,00.	
	Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte,	
	in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori	
	dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le quote di	
	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre quote, per l'intero valore	
	nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle quote di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle quote di	
	partecipazione cooperativa, determina:	
	-l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei	
	limiti sopra indicati;	
	-la durata delle quote, in relazione ai programmi	

	pluriennali approvati dall'Assemblea;	
	-i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle quote di	
	partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento	
	delle quote eventualmente rimaste inoptate.	
	Ai possessori delle quote di partecipazione cooperativa spetta	
	una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a	
	quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di quote di partecipazione cooperativa sono	
	obbligati:	
	a)al versamento degli importi sottoscritti, secondo le	
	modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b)all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 (Assemblea speciale)	
	L'Assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione	
	cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le	
	norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal	
	presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo	
	della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo	
	ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno	
	un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun	
	possessore un voto per ogni azione o quota posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	

	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con	
	facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede	
	all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e	
	tutela gli interessi dei possessori di quote di partecipazione	
	cooperativa nei confronti della Società.	
	Art. 23 (Recesso)	
	Ai detentori di quote di partecipazione cooperativa il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di	
	durata delle quote stabilito dall'Assemblea in sede di	
	emissione delle quote medesime.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote del valore nominale né inferiore, né	
	superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle quote di	
	partecipazione cooperativa;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 26 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	

	agli eredi di soci deceduti;	
	c)dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d)dalla riserva straordinaria;	
	e)da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	La quota sociale potrà essere versata a rate e precisamente:	
	il cinquanta per cento all'atto della sottoscrizione;	
	il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	

	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio da compilarsi	
	con criteri di oculata prudenza.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	

	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a)a riserva legale indivisibile nella misura non	
	inferiore al 30%;	
	b)al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c)ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d)ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente;	
	e)a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile	
	esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per	
	le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli	
	altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori, nonché	
	utilizzabile quale componente della quota di liquidazione	
	corrisposta ai soci sovventori.	
	f)a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente .	
	Art. 27 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	

	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	erogazione diretta;	
	aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	emissione di quote di partecipazione cooperativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 29 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R., o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare	

	la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 15 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella	
	sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1)approva il bilancio e destina gli utili;	
	2)delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui	
	al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3)delibera sulla emissione delle quote di partecipazione	
	cooperativa;	
	4)approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei	
	possessori di quote di partecipazione cooperativa, lo stato	
	di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai	
	quali sono state emesse le quote medesime;	

	5)procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	6)procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale;	
	7)determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci se nominati;	
	8)approva i regolamenti interni;	
	9)delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dei Sindaci se nominati.	
	10)delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta	
	agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un	
	progetto o di una relazione da essi predisposta.	

	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	codice civile.	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Qualora si tratti di deliberazioni sullo scioglimento	
	anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla	
	trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure	
	sul trasferimento della sede sociale anche in altra località	
	del territorio dello Stato, in prima convocazione le	
	deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di	
	almeno i 4/5 dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto	
	di voto e in seconda convocazione con il voto favorevole di	
	2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati	
	nell'Assemblea.	

	Art. 32 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 33 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci cooperatori persone giuridiche hanno diritto ad un voto	
	ogni euro 15.000,00 di capitale sociale, con un massimo di tre	
	voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di altri	
	due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	

	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Alle assemblee ha diritto di presenziare, con solo diritto di	
	parola, un rappresentante della Confederazione Cooperative	
	Italiane e dell'Unione Provinciale delle Cooperative e mutue	
	alla quale la cooperativa è aderente	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 35 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9,	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	

	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili e restano in carica per	
	tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 36 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società , esclusi solo	
	quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	Spetta in special modo al Consiglio di Amministrazione:	
	a)convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei	
	soci e l'Assemblea speciale dei possessori di quote di	
	partecipazione cooperativa;	
	b)curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	c)redigere i bilanci, in particolare, nella relazione	
	sulla gestione gli Amministratori dovranno indicare i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari, in conformità al	
	carattere cooperativo della società;	

	d)conferire incarichi professionali e consulenze	
	necessarie;	
	e)nominare il responsabile tecnico della società;	
	f)compilare gli eventuali regolamenti interni da	
	sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;	
	g)conferire procura sia generale che speciale, ferme le	
	facoltà attribuite al presidente del Consiglio;	
	h)deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	i)amministrare i beni mobili e immobili;	
	j)acconsentire iscrizioni, postergazione, riduzioni,	
	surroghe, cancellazione subingressi, annotazioni di	
	vincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni	
	sorta nei pubblici registri ipotecari;	
	k)deliberare su qualsiasi operazione di credito, sui	
	mutui cambiari ed ipotecari attivi e passivi;	
	l)acquistare mobili ed attrezzature di qualsiasi genere;	
	m)assumere e licenziare il personale dipendente,	
	stabilendone gli stipendi e i compiti;	
	n)deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di	
	cooperative o ad organismi federativi e consortili la	
	cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa	
	ed ai soci e concedere fideiussioni o avalli che si	
	rendessero necessari per il loro sviluppo;	
	o)concedere, postergare o cancellare ipoteche e	

	compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori,	
	controversie riguardanti la società.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	

	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, a	
	parità di voti, prevale il voto del Presidente.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dal Collegio sindacale , se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo	
	in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del	
	Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 40 (Rappresentanza)	

	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. Può, perciò, con la sola sua firma rilasciare anche	
	liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Può rilasciare procure	
	anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di	
	Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale	
	della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed	
	amministrativi.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali,	
	Comitati Tecnici ed altri Institori anche fra estranei,	
	stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i	
	compensi.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 41 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	

	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 42 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o	

	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 43 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a)uno, per le controversie di valore inferiore ad €	
	100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	b)tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla	
	Camera di Commercio di Catania.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	

	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 44 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	

	all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori preferibilmente tra i soci	
	stabilendone i poteri.	
	Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	-a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	quote di partecipazione cooperativa, per l'intero valore	
	nominale, eventualmente rivalutato;	
	-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art. 26, lett. c);	
	-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	

	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei	
	dipendenti della società.	
	Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 49 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	

48 di 48